

CAPITOLO G

Il reato associativo sub capo A.

L'elemento oggettivo del reato di associazione con finalità di terrorismo e di eversione ha due distinti e concorrenti comportamenti materiali, quello di chi promuove, cosituisce, organizza o dirige l'associazione e quello di chi vi partecipa.

Elemento necessariamente presupposto per entrambi è l'esistenza di una associazione, cioè di un insieme di persone stabilmente vincolate per il perseguimento di uno scopo che caratterizza l'associazione. E' necessario che gli associati si propongano il compito di realizzare atti di



violenza con finalità di eversione dell'ordine democratico di modo che, nella concretezza e nella attualità del programma di violenza vanno ricercati gli elementi rivelatori del proposito eversivo (cass. 15.11.84 sez.1.2090 CED) e ciò perchè "l'idea eversiva non accompagnata da propositi concreti ed attuali di violenza riceve tutela proprio dall'ordinamento democratico e pluralistico che si contrasta". Gli elementi indizianti del proposito eversivo possono essere per contro i più vari. Nella stessa sentenza citata è stato ritenuto indizio sufficiente il semplice ritrovamento in possesso di una sola persona di opuscoli propagandistici che suggeriscano scelte ideologiche in radicale contrasto, perchè fondate sulla legittimazione della violenza, con l'assetto istituzionale dello Stato, con la precisazione però che il ritrovamento di materiale ideologico eversivo deve essere collegato ad altri elementi che rivelino la partecipazione di una pluralità di persone a propositi concreti e attuali di consumazione di atti di violenza a servizio del fine eversivo scelto e propagandato.

Per la sussistenza del reato non è necessario che l'associazione abbia dimensioni, articolazioni e strutture particolari, essendo idoneo anche il concorso di due sole persone e sufficiente che si rinvenga l'oggetto dell'attività associativa e quindi il programma di sovversione violenta (strumentalmente finalizzato per il reato di cui all'art. 270 bis all'eversione dell'ordine democratico). L'esistenza di tale fine può essere desunto da vari elementi: la personalità degli associati con la loro accertata



qualificazione ideologica, la detenzione di carte, stampati e scritti vari a contenuto sovversivo, destinati all'utilizzo ed alla diffusione, il possesso di armi e qualunque altro elemento logicamente indicativo del programma sovversivo (per questi ed altri criteri qualificanti vedasi cass.14.6.85 sez.2 n. 5831 CED).

Il reato associativo di cui all'art. 270 bis è reato di pericolo presunto che postula quindi soltanto la creazione della associazione con le finalità indicate . La S.C (nella sentenza 23.XI.82 sez I n.11159) ha ritenuto sussistente il reato anche in presenza di una semplice attività promozionale diretta a costituire un vincolo societario a scopo sovversivo senza richiedere nè un determinato numero di adepti nè la consistenza di mezzi idonei a realizzare i fini prefissati e neppure un concreto pericolo per lo Stato essendo questo presunto in via assoluta nel fatto stesso della costituzione dell'associazione.

Sufficiente è l'"in idem placitum consensus" rivolto alla costituzione, promozione , organizzazione di una associazione od alla adesione ad essa con il fine di sovversione dell'ordine democratico da raggiungere violentemente. (cass. sez I 6952 15.6.88 CED).

Nel caso in esame si rinvencono invero elementi espressivi sia della esistenza di una struttura organizzativa sia del programma di violenza per la realizzazione del fine sovversivo in misura ben maggiore di quella minima indicata dalle citate sentenze della S.C



Le periodiche riunioni fatte in casa di Dorigo, nelle quali venivano poste come oggetto di discussione le medesime tematiche che si trovano in tutti i documenti a contenuto ideologico e rivendicativo acquisiti agli atti sia con firma BR.PCC sia come Cellule Comuniste Combattenti, danno al legame tra le persone carattere di consenso comune. Non si trattava invero di semplici discussioni politiche che si esaurivano nell'ambito dei partecipanti; erano funzionalmente collegate, attraverso la pressochè costante partecipazione del Pizzarelli, ad un dibattito esistente tra un più vasto numero di persone. Naturalmente non è la natura delle idee che si dibattevano nelle riunioni che rileva al fine di qualificarle e ritenerle probatorie di una associazione sovversiva, poichè, come è stato osservato dalla S.C (cass. 1 8952 10.8.87 in CED) e sopra accennato la norma "non presta tutela contro l'idea".

Il gruppo che si riuniva a casa del Dorigo periodicamente, costituito da questi, dalla Clerici e dal Pizzarelli e Dalla Longa era composto da persone che avevano una precisa qualificazione ideologica, la sovversione dello Stato quale progetto politico, come dimostrano le loro storie giudiziarie. Il Pizzarelli è stato condannato per il reato di cui all'art. 306 cp in relazione agli art. 270 e 270 bis, per aver partecipato alla banda armata denominata NAPO operante con atti di violenza e con uso di armi (tra le quali ordigni incendiari ed esplosivi) e per aver partecipato alla banda armata Brigate Rosse ; Aiosa è stato condannato per il reato previsto dall'art. 306 e 302 in relazione

all'art 270 e 270 bis per aver concorso ad organizzare la attività della colonna genivese delle BR ed in particolare svolgendo attività di reclutamento, per fabbricazione e porto di ordigni incendiari. Anche l'Aiosa era quindi personaggio qualificato nell'ambito dei gruppi che ponevano la lotta armata come mezzo per il raggiungimento dei propri fini di sovversione e lotta allo Stato. Il suo ruolo e la sua presenza nei fatti in esame è quindi particolarmente significativa; egli non presenzia alle riunioni ma era da tempo in contatto con Dalla Longa (si ricordi il biglietto firmato Wallace, suo nome di battaglia, trovato nel corso di perquisizioni antecedenti, a casa del Dalla Longa); quando Dalla Longa dice che Aiosa sapeva delle discussioni e dei progetti fatti a casa di Dorigo in quanto glielne riferiva Pizzarelli, non fa una mera ipotesi. L'apparizione di Aiosa per la realizzazione dell'attentato (lui e non il Pizzarelli che aveva partecipato alla sua progettazione ad alla decisione di rivendicarlo come BR PCC) dimostra puntualmente il coordinamento tra il gruppo e i più qualificati personaggi dell'organizzazione BR PCC. ed è anche a sua volta indicativa del riconoscimento esterno dell'azione, pure nata come idea e progetto nel gruppo che si riuniva nel Veneto, come lo sono le modalità e circostanze delle rivendicazioni fatte subito dopo l'attentato, tali da implicare una preventiva conoscenza dei fatti da persone . La partecipazione di Aiosa e non anche di Pizzarelli, benchè il gruppo non fosse numericamente adeguato a portare a compimento l'azione e si rendesse necessario il ricorso ad elementi estranei, trova perfetta

!

[]

< !

[]

< 2 44.
2010

h

rispondenza nel principio di non mettere a repentaglio tutte le forze disponibili.

Sebbene non siano stati trovati a casa di Dorigo documenti di natura sovversiva, i componenti del gruppo ne avevano disponibilità, come dimostrato dai documenti intercettati a Dalla Longa , tra l'altro diretti anche a Pizzarelli; l'epoca a cui risalgono non annulla il loro significato probatorio, poichè essi denotano che gli imputati non si limitavano ad un dibattito ideologico astratto, ma cercavano ed avevano un coordinamento tra loro, diffondevano operativamente le loro idee di sovversione: queste idee non erano destinate a rimanere astratte ma si sono di fatto concretizzate nella ricerca di armi e di un obiettivo coerente con quelli propugnati nei vari documenti a firma BR PCC. Ciò denota ulteriormente che il gruppo che ha agito lo ha fatto con precisa cognizione del significato eversivo dell'azione, in consonanza con le idee dibattute e propuginate non solo dal gruppo stesso. I numerosi documenti dimessi dagli imputati, seppur non possono valere come confessione dei fatti loro addebitati, sono però sicuro riconoscimento di una appartenenza politica, che rivendica una propria identità e storia e che esige di veder riconosciuta la propria peculiarità rispetto ad altre sigle, che si presentano sulla scena dei gruppi eversivi successivamente, come le Cellule per la costituzione del Partito comunista combattente. Ciò che si trova scritto nei documenti "ufficiali" delle BR PCC (negli opuscoli e volantini diffusi in occasione dei vari fatti di sangue rivendicati e anche dopo l'attentato di

Aviano), che è stato scritto e dichiarato da diversi militanti, e ciò che è stato scritto nei comunicati consegnati a questa Corte da Pizzarelli Aiosa e Dorigo è perfettamente consonante e risponde alla logica della propaganda con ogni mezzo possibile della politica propugnata dalla organizzazione, che si realizza attraverso le azioni di tipo militare. L'attentato alla base Nato di Aviano rispondeva quindi perfettamente al piano politico- militare di sovversivo, proprio della organizzazione BR.PCC.

“NON VI ERA NESSUNO ALL'INFUORI DI LUI E DORIGO” OLTRETUTTO DIMOSTRA, DATO CHE IO DELLE BR-PCC NON ERO E NEMMENO LUI, CHE NON SAPEVA NULLA DA ME E CHE QUINDI NON AVEVA LA MIA FIDUCIA. INFATTI L'UNICA COSA CHE POTEVA DIRE ERA DEL MIO MATRIMONIO CON ALBERTA, PRIGIONIERA BR-PCC, MA NON NE PARLA NEPPURE. E MI DEFINISCE “DEL 7 APRILE” !!! PERO' (SOTTOBANCO) FA PERQUISIRE CENTRI SOCIALI LEGATI AL M.P.A. DI CUI AVEVA PRESO UN OPUSCOLO A CASA MIA, ALLORQUANDO LO OSPITAI PER SUOI PRESUNTI “PROBLEMI,” PER POCHI GIORNI.

Gli incontri nel Veneto tra gli imputati hanno prodotto la concreta realizzazione delle idee antimperialiste che costituivano oggetto specifico di discussione e che si trovano espresse nei vari documenti prodotti e diffusi con la sigla BR PCC; ideando e ponendo in essere l'attentato di Aviano hanno dimostrato nei fatti che il programma di violenza era attuale. Il gruppo inoltre aveva una pur schematica struttura: le riunioni avevano una cadenza periodica e non occasionale, si tenevano ogni 15-20 gg., i partecipanti si convocavano avendo ciascuno un proprio riferimento e certo non con modalità comuni (Dalla Longa dice che i contatti non erano mai telefonici); il gruppo rispondeva alla logica della suddivisione territoriale in "cellule" propria della organizzazione delle BR.PCC, coprendo le regioni ad Est, ove per riconoscimento di Dalla Longa, non vi era nessuno all'infuori di lui e Dorigo.

Non dimentichiamo inoltre che il gruppo aveva cercato una autonomia economica attraverso la realizzazione della rapina al Mercatone e che vi fu una ricerca di canali di

approvvigionamento di armi, fatta in modo preciso e con l'accordo tra i componenti del gruppo, (si ricordi che Dalla Longa ritornando dalla Svizzera si ferma a casa di Dorigo).

Vi sono pertanto plurimi elementi indizianti che concorrono in modo univoco e sufficiente a provare che il gruppo veneto costituiva di per sè una associazione finalizzata alla eversione violenta dell'ordine democratico. La presenza di soggetti che sicuramente erano legati alla organizzazione eversiva BR.PCC diviene elemento ulteriore di prova in ordine alla sussistenza del reato, consentendo di collegare con certezza l'azione del gruppo veneto con chi ancora si riconosce ed opera sotto tale sigla e di affermare quindi che vi è ancora una capacità seppur ridotta ed affidata a pochi militanti, di azione e di reclutamento. La capacità operativa non va ragguardata solo alla attività posta in essere dal gruppo veneto, ma deve tener conto che vari ~~per~~ erano gli obiettivi di lotta individuati e che vi sono elementi indizianti in ordine alla preparazione di un' altra azione (contro un dirigente FIAT di cui ha dato riscontro il teste Favaretto) che denotano come il gruppo veneto sia stato inserito nel sistema organizzativo delle BR.PCC.

Un'ultima considerazione va spesa sulla capacità di realizzare la finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, che deve essere finalità dell'associazione, con l'attentato ad una base militare americana Nato.

Come si evince dalla lettura dei documenti delle BR PCC acquisiti che costituivano sicuramente la traccia politica

[Handwritten signature]

che guidava il gruppo veneto, la lotta allo Stato viene vista come articolazione della più generale lotta antimperialista condotta per affermare la dittatura del proletariato. Lo Stato viene combattuto non solo per le scelte di politica interna e per il suo assetto ma anche per le scelte di politica internazionale, che costituiscono l'espressione di uno Stato che viene definito dalle BR PCC, come perfettamente integrato nel sistema imperialista per le sue scelte economiche, militari e politiche (vedasi il volantino di rivendicazione dell'omicidio del gen. Hunt e quelli rinvenuti nel corso dell'arresto di 21 membri delle BR, firmato BR.PCC e Rote Armee Fraktion). L'attentato alla base di Aviano non è esterno allo Stato ma volto ad attaccare le sue scelte di politica internazionale, di inserimento nella NATO (si legga lo slogan "Guerra alla Guerra, Guerra alla Nato" in calce al volantino di rivendicazione dell'omicidio del prof. Lando Conti) e quindi una delle espressioni proprie dello Stato democratico, che autodetermina -attraverso gli organismi rappresentativi- le alleanze, le direttrici e gli scopi della propria politica estera. Attaccare la base militare di un alleato internazionale che ha sede nel territorio dello Stato, in virtù ed in esecuzione di accordi riconducibili ad un patto internazionale cui lo Stato italiano ha aderito, è quindi atto di sovvertimento dell'ordine democratico. La stessa collocazione del reato di cui all'art. 270 bis cp nel capo dei reati contro la personalità internazionale dello Stato sta ad indicare che il concetto di ordine democratico deve essere inteso nella

sua accezione più ampia comprensiva di tutte gli assetti organizzativi che lo Stato si dà.

% CONTINUA CAPITOLO
SEGUENTE